

TRIBUNALE DI LODI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 443/09
N. 3216/06
N. 889/09
N. 1389/09

Il Tribunale Civile di Lodi, in persona della dott.ssa Stefania Calò, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 3216/2006 r.g.

promossa da:

[REDACTED] rappresentato e difeso, per delega a margine dell'atto di citazione, dall'avvocato Emanuele Argento del Foro di Pescara e presso lo studio dell'avvocato Simonetta Foglia in Gallarate, via Manzoni, n. 3, elettivamente domiciliato;

-parte attrice-

nei confronti di:

BIPIELLE [REDACTED] nella qualità di procuratore della Banca Popolare Italiana (già Banca Popolare di Lodi), rappresentata e difesa, per delega in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, dall'avvocato Gianfelice Chiesa presso lo studio del quale in Lodi, via Legnano, n.18, è elettivamente domiciliata;

-parte convenuta-

Oggetto: contratto bancario.

Posta in decisione all'udienza del 14-1-2009 sulle conclusioni così precisate:

[Handwritten signature]

Verbale di precisazione delle conclusioni

"Voglia L'Ill.mo Sig. Giudice accogliere le seguenti
conclusioni

nel merito

- accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi ultralegali applicati al rapporto di conto corrente di corrispondenza numero 119-02274/83, originariamente acceso presso la Banca Mercantile Italiana S.p.A., poi confluita nella Banca Popolare di Lodi Soc. Copp. ar.l oggi Banca Popolare Italiana
- dichiarare come dovuti i soli interessi legali ovvero i tassi sostitutivi previsti dall'art. 117 T.U.B. ovvero i diversi tassi che risulteranno di giustizia;
- accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla Banca convenuta (già Banca Popolare di Lodi Soc. Copp. ar.l già Banca Mercantile Italiana S.p.A.) in ordine alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e determinare l'esatta modalità di calcolo degli interessi;
- accertare e dichiarare che nulla l'attore doveva alla Banca convenuta (già Banca Popolare di Lodi Soc. Copp. ar.l già Banca Mercantile Italiana S.p.A.) a titolo di commissione di massimo scoperto;
- accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla Banca convenuta (già Banca Popolare di Lodi Soc. Copp. ar.l già Banca Mercantile Italiana S.p.A.), in tema di valuta e dichiarare non dovuti gli interessi passivi computati a carico dell'attore in conseguenza di tale prassi;
- accertare l'entità degli interessi effettivamente percepiti dalla Banca convenuta (già Banca Popolare di Lodi Soc. copp. ar. l già Banca Mercantile Italiana S.p.A.) in conformità di quanto disposto dalla L. nr. 108/96;
- accertare se la banca convenuta (già Banca Popolare di Lodi Soc. Copp. ar. l già Banca Mercantile Italiana S.p.A.) ha applicato all'attore sul conto corrente per cui è causa interessi usurari e, in tal caso, dichiarare non dovuto su tale conto alcun interesse con decorrenza dalla data che risulterà di giustizia;


1/a



Alla luce, di quanto sopra e di tutto quanto esposto, determinata alla attualità il saldo del rapporto di conto corrente nr. 119-02274 - 83 condannare la Banca Popolare Italiana Soc. Coop, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al Sig. Prof. [REDACTED] le somme di cui lo stesso è risultato creditore all'esito dell'espletata consulenza tecnica del dott. Carlo Balossi il 21.05.2008, oltre agli Interessi legali e alla svalutazione monetaria;

condannare, infine, la medesima Banca Popolare Italiana Soc. Copp., in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore dell'attore di tutti i danni che allo stesso sono derivati per non aver potuto disporre di maggior risorse finanziarie da profondere nell'esercizio della propria attività professionale che si indicano sin da ora prudenzialmente in euro 10.000,00 = ovvero danni da liquidarsi in via equitativa dall'Onorevole Giudice adito e/o da quantificarsi in corso di causa anche sulla base di apposita consulenza tecnico legale oltre interessi legali .

Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio".



**CONCLUSIONI PER BIPIELLE SOCIETA' DI GESTIONE DEL
CREDITO SPA nella sua qualità di procuratore della
BANCA POPOLARE ITALIANA (già BANCA POPOLARE DI
LODI)**

Piaccia al Tribunale Ill.mo ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione rejeta così giudicare:

NEL MERITO: Aderendo alla domanda concernente il ricalcolo degli interessi anatocistici e solo ed esclusivamente per il periodo 31.3.1997/30.09.2000 dichiara la propria disponibilità a riconoscere all'attore l'importo di € 771,34.

Dovendo invece considerarsi infondate in fatto e diritto tutte le altre domande svolte dall'attore le stesse dovranno essere respinte.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.

de

flu

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


L'avv. [REDACTED], con atto di citazione ritualmente notificato il 5-10-2006, conveniva in giudizio -avanti l'intestato Tribunale- la Banca Popolare Italiana per sentirla condannare alla restituzione della somma di euro 29.314,48 (o di quella che fosse risultata dovuta) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e al risarcimento del danno quantificato in euro 10.000,00.

In particolare, l'attore assumeva che:

dal 1996 al 2003 aveva intrattenuto il rapporto di conto corrente bancario n. 119-02274/83 e di apertura di credito con la Banca Mercantile Italiana s.p.a. poi divenuta, a seguito di trasformazioni societarie, Banca Popolare di Lodi soc. coop. a r.l. e, ora, Banca Popolare Italiana soc. coop;

l'istituto di credito convenuto aveva applicato tassi di interesse determinati di volta in volta facendo riferimento al c.d. "uso di piazza"; aveva inoltre applicato interessi anatocistici ed usurari nonché commissioni di massimo di scoperto ed altre competenze, come ad esempio "le spese di tenuta conto e le valute", non pattuite. Spese di lite rifuse.

La Bipielle Società di Gestione del Credito s.p.a. si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 29-12-2006, aderendo alla domanda relativa al ricalcolo degli interessi anatocistici con riferimento al periodo 31.3-1997/30-9-2000 e dichiarandosi, quindi, disponibile a corrispondere all'attore la somma di euro 771,34; con riferimento, invece, alle ulteriori questioni contestava quanto ex adverso dedotto e domandava il rigetto delle domande svolte. Spese di lite rifuse.



Depositare memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. veniva disposta consulenza tecnica contabile.

All'udienza del 14-1-2009 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte ed il giudice tratteneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini massimi di legge per il deposito di memorie ex art. 190 c.p.c..


MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea è parzialmente fondata e, quindi, va accolta per quanto di ragione.

L'istante ha eccepito la nullità della clausola di cui all'art. 7 delle "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi" nella parte in cui rimanda, per la determinazione del tasso di interesse dovuto dal correntista, " ... alle condizioni fissate e rese note dall'Azienda di credito ...".

L'eccezione è fondata e, dunque, va accolta: la clausola di determinazione dell'interesse ultralegale mediante riferimento al cosiddetto "uso di piazza" è da ritenersi nulla e improduttiva di ogni effetto, ex art. 117 D.Lgs. n. 385/1993, per violazione del disposto di cui agli articoli 1284, comma 3, 1346 e 1418, comma 2, c.c.. La Corte di Cassazione ha osservato, infatti, che "una clausola, che si limiti a far riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, non è sufficientemente univoca e non può quindi giustificare la pretesa al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale" (cfr. Cass. civ. n. 4490/2002). Ed ancora, la giurisprudenza di merito ha chiarito che "Gli interessi passivi praticati alla clientela possono essere determinati "per relationem" con riferimenti extracontrattuali purchè siano individuati nel contratto i relativi criteri ovvero tali criteri siano determinabili a priori. Le clausole uso piazza non assolvono a tale funzione e pertanto sono nulle per non determinabilità dell'oggetto del contratto ex artt. 1346 c.c. e 117 t.u.b. (cfr. Tribunale Torino, 23 luglio 2003 in Giur. Merito 2004, 283).

Quindi, gli interessi ultralegali (che nel prosieguo della motivazione si quantificheranno) non sono dovuti.



Bipielle ha eccepito la decadenza dell'attore dal diritto di impugnare gli estratti conto periodicamente inviati.


L'eccezione non è fondata e, quindi, va respinta.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, l'incontestabilità delle risultanze dell'estratto conto, derivante dalla sua tacita approvazione, si riferisce ai rispettivi accrediti e addebiti considerati nella loro realtà effettuale, e non agli aspetti di carattere meramente formale contemplati nel secondo comma dell'art. 1832 c.c., per i quali vige il termine di decadenza indicato dalla norma citata, né alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori da cui derivano gli accrediti e gli addebiti (cfr Cass. civ. n. 4788/1984). Nel caso in esame, l'istante ha eccepito la nullità della succitata clausola contrattuale: quindi, la Banca non può invocare la decadenza del correntista dal diritto di impugnare le partite incluse negli estratti conto, atteso che le predette contestazioni non concernono errori formali ma attengono alla efficacia dei rapporti obbligatori da cui derivano gli accrediti e gli addebiti annotati negli estratti conto.

L'attore ha eccepito la nullità della clausola relativa all'applicazione di interessi anatocistici.

Orbene, l'art. 1283 c.c. prevede che "in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di una convenzione posteriore alla loro scadenza ...". La giurisprudenza di legittimità ha osservato che la specifica convenzione scritta posteriore alla scadenza degli interessi, che l'articolo 1283 richiede perché gli interessi possano produrre a loro volta interessi, deve essere esplicita, nel senso che dalla stessa deve risultare la piena consapevolezza del debitore in ordine all'assunzione del relativo obbligo (cfr. Cass. civ. n. 6735/1988). Nel caso che ci occupa, siffatta convenzione non sussiste.

La Suprema Corte di Cassazione ha altresì precisato che la norma poc'anzi citata si riferisce agli usi c.d. "normativi", mentre gli usi bancari in tema di anatocismo hanno natura negoziale, con conseguente nullità delle clausole dei conti correnti bancari relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dai clienti (cfr. Cass. civ. n. 4498/2002).



Tanto premesso in punto di diritto, in fatto si osserva che il ctu ha quantificato in euro 42.638,04 l'ammontare degli interessi a tassi ultralegali applicati dalla banca nel periodo 31-12-1996/30-6-2003 ed in euro 13.204,07 l'ammontare di quelli invece dovuti, ricalcolati, avuto riguardo al medesimo periodo, con capitalizzazione annuale e con i tassi di cui al succitato art. 117. Il calcolo effettuato dal consulente d'ufficio deve ritenersi corretto (le conclusioni alle quali è pervenuto il ctu infatti sono motivate in maniera chiara, logica ed esaustiva) e, quindi, la banca deve essere condannata a restituire all'attore la somma di euro 28.561,89.

Non sono stati applicati interessi usurari (cfr. consulenza tecnica d'ufficio).

L'istante, infine, ha assunto che sono state applicate commissioni di massimo scoperto e competenze varie non pattuite che il ctu ha quantificato in complessivi euro 8.579,90 (di cui euro 7.927,89 per commissioni di massimo scoperto ed euro 652,01 per spese e commissioni non pattuite).

La predetta somma, quindi, in quanto non pattuita non è dovuta.


In merito alle spese di chiusura del conto non è stato dedotto alcunché e, quindi, nulla può essere liquidato a tale titolo.

Concludendo, la convenuta va condannata a restituire all'attore la somma di complessivi euro 37.141,79 oltre alla rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del danno (cfr. Cass. sez. un. n. 19499/08), in base agli indici ISTAT: la domanda di condanna al risarcimento del danno può essere accolta entro detto limite non essendo risultata provata l'esistenza di danni ulteriori e diversi da quelli relativi alla svalutazione monetaria.

La banca infine dovrà corrispondere all'attore gli interessi legali da calcolarsi sulla somma di anno in anno rivalutata dalla data di messa in mora del 15-5-2006 (cfr. doc. n. 4 nel fascicolo dell'istante) al saldo.

Quanto alle spese di lite, che si liquidano in base al criterio della soccombenza, si stima equo ridurle in ragione di $\frac{1}{4}$ in considerazione della parziale soccombenza dell'istante con riferimento alla domanda di condanna al risarcimento del danno.

Parte convenuta, quindi, va condannata alla rifusione, in favore di parte attrice, dei $\frac{3}{4}$



delle spese di lite che, per l'intero, si liquidano in complessivi euro 5.912,50 di cui euro 1.500,00 per diritti, euro 4.000,00 per onorari, euro 12,50 per spese imponibili ed euro 400,00 per spese esenti, oltre spese generali ex art. 15 T.P., CPA ed IVA, se dovuta.

Analogamente, le spese di ctu, liquidate in euro 3.000,00 oltre oneri di legge, si pongono definitivamente a carico di parte attrice nella misura di $\frac{1}{4}$ e di parte convenuta nella restante misura di $\frac{3}{4}$.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lodi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa n. 3216/2006, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) dichiara la nullità della clausola di cui all'art. 7 delle "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi" nella parte relativa al criterio di determinazione del tasso di interesse;
- 2) dichiara non dovuti gli interessi anaticistici, le commissioni di massimo scoperto e le competenze non pattuite;
- 3) condanna Bipielle Società di Gestione del Credito s.p.a. alla restituzione, in favore dell'avv. [redacted] della somma di euro 37.141,79 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolarsi come indicato in motivazione;
- 4) condanna Bipielle Società di Gestione del Credito s.p.a. alla rifusione, in favore dell'avv. [redacted] dei $\frac{3}{4}$ delle spese di lite che, per l'intero, liquida in complessivi euro 5.912,50, oltre spese generali ex art. 15 TP, CPA ed IVA, se dovuta;
- 5) pone definitivamente le spese di ctu a carico di Bipielle Società di Gestione del Credito s.p.a. nella misura di $\frac{3}{4}$ e a carico dell'avv. [redacted] nella restante misura di $\frac{1}{4}$.

Lodi, 21 aprile 2009

TRIBUNALE DI LODI
CANCELLERIA
04 APRILE 2009
6

Il giudice
(dr.ssa Stefania Calò)